



COMUNE DI COLLESALVETTI
Provincia di Livorno

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE**

Approvato con Delibera C.C. n. 35 del 27/04/2012

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni ed ambito di applicazione

La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione, di cui alla Legge n. 281 del 14 agosto 1991, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche, di vertebrati ed invertebrati, che appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della legge n. 157 del 11 febbraio 1992.

Il presente regolamento riguarda la tutela di tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 2 - Valori etici e culturali

Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.

Il Comune riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza adeguata alle proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.

Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.

Le modifiche degli assetti del territorio devono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, e valorizza la tradizione animalista della città incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali stessi.

Art. 4 - Divieto di maltrattamento animali domestici

A tutti gli animali domestici deve essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

È vietato uccidere intenzionalmente, danneggiare, percuotere e mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali domestici, così come definiti dall'art. 1, comma 1 e 2.

È vietato tenere gli animali domestici in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

È vietato tenere animali domestici in isolamento o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute.

È vietato tenere animali domestici isolati oppure segregati in contenitori inadeguati o scatole, anche se poste all'interno di appartamenti o di altri locali, anche commerciali, senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.

È vietato praticare interventi chirurgici per agevolare la tenuta degli animali da compagnia, come la resezione delle corde vocali, dei denti e l'ablazione degli artigli. È fatta eccezione per gli interventi di asportazione della falange supplementare dei cani e per gli interventi per prevenire la riproduzione.

È vietato praticare gli interventi chirurgici allo scopo di modificare l'aspetto di un animale quali il taglio della coda e il taglio delle orecchie, fatte salve le necessità mediche certificate da un medico veterinario.

È vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. È vietato esibire animali con cuccioli lattanti o da svezzare, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute o sofferenti, con il preciso scopo di suscitare l'altrui pietà o sollecitare offerte o donazioni a qualsiasi titolo.

È vietato tenere animali da compagnia o selvatici permanentemente legati o alla catena. È vietato detenere animali in gabbia, se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali di cui all'art.8. Fanno inoltre eccezione uccelli e piccoli roditori la cui detenzione è permessa dalle leggi vigenti, nonché altri animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.

È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, per più di 5 ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità. Gli animali in esposizione dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di 5 ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie fornendo loro il cibo e l'acqua necessari.

È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

È vietato trasportare o condurre al guinzaglio animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Per il trasporto degli animali sui veicoli ad uso privato si applicano le specifiche norme previste dall'art. 169, comma 6, del Nuovo Codice della Strada n 285/1992. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati, contenitori che consentono la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. È vietato lasciarli cadere o rovesciarli. È consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autovettura solo per brevi periodi e a condizione che l'apertura dei finestrini garantisca la circolazione dell'aria all'interno del veicolo. Durante il periodo estivo, tale possibilità è ammessa solo se il veicolo rimane all'ombra durante tutto il periodo di sosta. È indispensabile effettuare frequenti interruzioni del viaggio ogniqualvolta l'animale trasportato presenti segni di stress, al fine di garantirne il riposo, l'alimentazione e la sgambatura. È obbligatorio l'utilizzo di contenitori idonei a garantire la massima sicurezza.

Art. 5 - Divieto di abbandono

È vietato abbandonare animali di qualsiasi specie sul territorio comunale.

Art. 6 - Ricovero coatto

Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario, o del detentore, in buone condizioni igienico-sanitarie, venendo curato e accudito secondo necessità.

In caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute gli organi di vigilanza provvederanno ad emettere apposita ordinanza sindacale contenente apposite prescrizioni per riportare le condizioni alla normalità; nel caso di inottemperanza all'ordinanza verrà applicata la sanzione prevista dall' art. 650 C.P. e il sequestro amministrativo dell'animale;

Art. 7 – Casi di avvelenamento di animali

È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo agli animali.

I medici veterinari, liberi professionisti o pubblici ufficiali dell'Azienda Sanitaria Locale e dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale sono tenuti a segnalare all'Amministrazione e alla Procura della Repubblica tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

(Ordinanza Ministero della Salute del 18 dicembre 2008 "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati")

Art. 8 - Inumazione di animali

Gli animali da compagnia deceduti, oltre ad essere inceneriti negli appositi impianti autorizzati, possono essere sotterrati, se trattasi di animali di piccole o medie dimensioni, su terreni privati di proprietà del detentore del cane o dei componenti del proprio nucleo familiare e solo qualora sia stato escluso, con apposita certificazione veterinaria, qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infettive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1069/2009.

Art. 9 - Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

Nei circhi e in tutte le altre forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, è vietato l'utilizzo di animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli stessi o lesivi per la loro incolumità.

TITOLO II

CANI DA COMPAGNIA E VAGANTI

Art. 10 - Anagrafe canina

Nel Comune di Collesalvetti è istituita l'anagrafe del cane che viene gestita dall'Azienda U.S.L. n°6 di Livorno tramite i competenti servizi.

I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani, devono provvedere entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, all'iscrizione degli stessi all'anagrafe canina ed all'identificazione del cane mediante chippatura. Chiunque divenga responsabile di un cane di età superiore a sessanta giorni, verifica al momento in cui ne entra in possesso, se esso sia già iscritto all'anagrafe canina, ed identificato con tatuaggio o microchip, in caso contrario deve provvedere all'immediata iscrizione e contestuale identificazione del medesimo.

L'identificazione dei cani iscritti all'anagrafe canina è effettuata mediante inoculazione di microchip nella regione del collo nel terzo craniale del lato sinistro.

I codici di anagrafe regionale apposti in precedenza con tatuaggio sono validi ai fini dell'identificazione degli animali così come contrassegnati.

I proprietari di cani o detentori provenienti da altre regioni nelle quali è stato attivato il servizio di anagrafe canina e di marcatura e che acquistino la residenza nel Comune di Collesalvetti o vi dimorino continuativamente, provvedono alla sola iscrizione presso l'U.S.L. 6, restando validi i contrassegni già apposti

Art. 11 - Variazione o cancellazione dall'anagrafe canina

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, segnalano per iscritto al Servizio di prevenzione in ambito veterinario dell'Azienda U.S.L. competente territorialmente la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nonché il trasferimento della propria residenza entro e non oltre trenta giorni da quando il fatto si è verificato.

Art. 12 - Cucciolate

I proprietari di cani hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate entro trenta giorni all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della USL. I proprietari hanno l'obbligo entro lo stesso termine di denunciare la scomparsa, la morte o la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli, anche se non iscritti alla competente anagrafe canina territoriale (Modulo "Comunicazione di variazione")

Art. 13 - Modalità di custodia cani

Gli animali sono custoditi in luoghi idonei e con modalità tali da assicurare adeguate condizioni di sicurezza, spazio, temperatura, ventilazione ed illuminazione.

I requisiti dimensionali sono riportati dalla vigente normativa, con riferimento all'all. A al D.P.G.R. n. 38/11.

La necessità di deroghe ai requisiti è attestata da un medico veterinario.

Art. 14 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

È fatto obbligo a coloro che conducono cani in luogo pubblico di rispettare le seguenti disposizioni:

a) i cani devono essere tenuti a guinzaglio, la lunghezza deve essere adeguata alle varie situazioni e ambienti pubblici quali mercati, manifestazioni pubbliche;

b) in ambienti pubblici particolarmente affollati, quali mercati e comunque in occasione di manifestazioni pubbliche, i cani di taglia media e di taglia grande devono anche essere dotati di museruola.

I conduttori devono essere capaci di tenere i cani, in rapporto alla razza e alle caratteristiche dell'animale.

È fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.

Art. 15 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Art. 16 - Aree e percorsi destinate ai cani

Nell'ambito dei giardini, parchi ed altre aree verdi o di uso pubblico sono individuati appositi spazi espressamente riservati alla sgambatura dei cani.

Tali spazi saranno dotati di apposita cartellonistica nonché delle opportune attrezzature. In tali spazi è consentito ai conduttori dei cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose.

Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.

Art. 17 - Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico

Sui mezzi pubblici di trasporto, i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, comunicata dal responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso e previa comunicazione scritta al Servizio Ambiente del Comune di Collesalveti. Non è consentito al responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.

Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso, salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.

Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.

I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 18 - Detenzione dei cani da guardia

I cani possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private, purché non accessibili al pubblico.

Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Art. 19 - Interventi per la prevenzione di comportamenti aggressivi

Il Comune di Collesalveti, anche avvalendosi della collaborazione degli Enti competenti ed in ottemperanza alla normativa vigente, promuove iniziative e studi volti a prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani, che possano procurare danno all'incolumità pubblica, attraverso:

- monitoraggio delle aggressioni avvenute sul territorio comunale, anche avvalendosi dei dati in possesso degli Enti preposti;
- definizione di un protocollo per la valutazione, nel rispetto del benessere psico-fisico del cane, del livello di aggressività dei cani coinvolti;
- individuazione di un protocollo di rieducazione comportamentale che coinvolga anche il proprietario o detentore;
- definizione di idonei strumenti (pubblici registri, corsi con rilascio di relativo attestato, etc.) finalizzati a responsabilizzare i detentori di cani appartenenti a categorie potenzialmente pericolose, tenendo conto anche di quanto disposto dalla normativa vigente;
- individuazione di programmi ed iniziative rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire le cause che generano l'aggressività nel cane.

Art. 20 - Documenti da portare al seguito

Il possessore o detentore di un cane ha l'obbligo di conservare il documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.

Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.L., alle guardie zoofile anche volontarie. Se non saranno esibiti alla richiesta, dovranno essere esibiti entro cinque giorni all'organo controllore, che avrà cura di indicare termine, luogo e orari degli uffici. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque giorni verrà applicata la sanzione prevista.

Art. 21 - Impianti per animali da compagnia

L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia è soggetta al rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento Comunale fatte salve normative regionali, nazionali e sulla caccia.

Il canile, o rifugio pubblico o privato, deve disporre di un'adeguata area di sgambatura per i cani, da usare con regolarità per ogni cane ospitato.

Chi intende detenere nel medesimo luogo più di cinque cani di età superiore a sei mesi deve comunque ottemperare al presente articolo.

È fatto obbligo per le attività di addestramento, della tenuta di un registro, vidimato dall'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria, dal quale risulti la registrazione di ogni animale in addestramento e per ogni soggetto:

- estremi della identificazione ufficiale per l'iscrizione all'anagrafe canina;
- generalità del conduttore;
- finalità dell'addestramento;
- modalità e durata dell'addestramento.

Il registro deve essere conservato presso la sede operativa per 5 anni, dalla data dell'ultima registrazione.

Art. 22 - Smarrimento o ritrovamento

In caso di smarrimento o di ritrovamento deve essere fatta tempestiva denuncia scritta alla competente Azienda U.S.L. 6 Livorno entro il terzo giorno successivo all'evento.

Art. 23 - Ritrovamento, cattura e soccorso cani randagi o vaganti

Il cittadino che ritrova un cane randagio sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale per l'attivazione del servizio di cattura. I cani vaganti sono catturati a cura del servizio di cattura operante per conto dell'Amministrazione Comunale, che provvederà a trasferire il cane ritrovato presso la struttura convenzionata con il Comune di Collesalveti. Sarà cura dell'allacciatore verificare la sussistenza dei requisiti di manifesta pericolosità tali da attivare il supporto al servizio di cattura dell'Azienda USL, così come previsto dalla normativa vigente, per una eventuale sedazione del cane e successivo trasferimento alla struttura convenzionata.

E' fatto assoluto divieto trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale

Esiti cattura:

1) Assenza microchip

Il cane dovrà essere trasferito presso la struttura convenzionata, dove si provvederà ad effettuare le vaccinazioni complete, la sterilizzazione e l'applicazione del microchip e la registrazione anagrafica;

2) Presenza di microchip

La Polizia Municipale o l'Azienda Usl, attraverso l'accesso alla banca dati anagrafe canina, provvederà ad individuare le generalità del proprietario e a contattarlo per le modalità di riconsegna, dietro pagamento delle spese sostenute per il servizio di cattura, mantenimento e cura, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente

In caso di animale ferito, il cane dovrà essere trasportato presso la più vicina struttura veterinaria accreditata nel territorio comunale che garantisca un orario di apertura 24 ore su 24.

Il servizio di cattura dovrà essere effettuato con metodi che non comportino sofferenze per gli animali e prevengano eventuali rischi sia personali sia per la salute pubblica, con le attrezzature necessarie e rispondenti alle esigenze di rispetto del benessere degli animali.

Il Comune può stipulare convenzioni con Enti e con associazioni animaliste, il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo presso le loro strutture dei cani custoditi nel Canile convenzionato, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ivi ospitati, per eventuali controlli sul benessere animale ospiti presso strutture esterne ai canili, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

Art. 24 - Canile convenzionato con il Comune

Il Comune di Collesalveti assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi e/o vaganti, presso il canile convenzionato.

Il responsabile della custodia degli animali del canile deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico, dove saranno annotati:

- Data e luogo di cattura dell'animale;
- Dati identificativi dello stesso;
- Eventuali interventi sanitari;
- Data di cessione e generalità del destinatario.

I requisiti della struttura sono riportati dalla vigente normativa, con riferimento all'all. C al D.P.G.R. n. 38/11.

L'Amministrazione Comunale, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione degli animali adulti randagi presenti presso le proprie strutture ricettive.

Art. 25 - Adozione dei cani ospiti presso il canile rifugio convenzionato con il Comune

Il Comune riconosce la funzione sociale dell'adozione, da parte di soggetti privati, di cani abbandonati o randagi ospitati presso il canile rifugio convenzionato, allo scopo di garantirne il loro benessere e di prevenire il sovraffollamento presso la struttura di ricovero.

A tal fine, sul sito istituzionale del Comune sono predisposte ed aggiornate apposite pagine web dove sono indicate le modalità procedurali e sono pubblicate foto e caratteristiche salienti dei cani che possono essere adottati. Chiunque sia interessato ad un'adozione, potrà accedervi negli orari di apertura (minimo quattro ore per tre giorni/settimana) deputati allo scopo e visionare i cani ricoverati e pronti all'adozione.

L'adozione è completamente gratuita.

Art. 26 - Adozione definitiva

Il personale specializzato del canile rifugio convenzionato con il Comune sarà a disposizione per aiutare e consigliare nella scelta del cane più adatto alle capacità ed esigenze dell'aspirante all'adozione, assicurando altresì assistenza durante gli incontri iniziali con il cane stesso.

Se gli incontri andranno a buon fine potrà essere chiesta l'adozione.

L'adozione definitiva dei cani presenti nelle strutture convenzionate avviene direttamente presso il canile, che si occupa delle pratiche per il passaggio di proprietà del cane dal Comune all'adottante, tramite la

compilazione di apposita modulistica (Allegato A), distribuito presso l'URP o scaricabile dal sito del Comune e della relativa comunicazione all'Azienda Usl n.6 ed iscrizione all'anagrafe canina.

In tal caso il cane, attraverso la Registrazione all'anagrafe canina diventerà di proprietà del richiedente.

Il responsabile della struttura comunicherà al Servizio Ambiente del Comune il nominativo del cittadino o dell'Associazione Animalista a cui è stato consegnato il cane adottato, trasmettendone la relativa scheda di adozione.

Lo stesso da tale momento assumerà tutte le responsabilità relative alla custodia e al mantenimento del cane, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione, nonché del presente regolamento del quale riceverà una copia, all'atto dell'affido.

Il Comune prevede, comunque, un periodo di prova di un mese, entro il quale l'adottante può recedere dall'affidamento, restituendo il cane al canile convenzionato, previa comunicazione all'ufficio ambiente, senza oneri a carico.

All'adottante è fornita la scheda sanitaria del cane che riporta le condizioni di salute dell'animale, gli esami ed interventi effettuati, le profilassi vaccinali ordinarie.

L'adozione sarà consentita comunque solo ai cittadini maggiorenni in grado di garantire al cane un trattamento corretto.

Art. 27 - Affido temporaneo

Per affido temporaneo dei cani si intende la cessione temporanea a qualsiasi cittadino o Associazione animalista che lo richieda nella fase di custodia, susseguentemente all'avvenuto ritrovamento.

L'affido può essere concesso a chi ne fa richiesta tramite apposita modulistica (Allegato A) secondo le seguenti modalità:

- possono essere dati in affido i cani previa visita veterinaria;
- possono essere dati in affido cani che non abbiano un comportamento pericoloso;
- che l'affido può essere revocato nel caso il legittimo proprietario del cane ne rivendicasse la restituzione;
- che il cane dato in affido non può essere ceduto a nessun titolo ad altri soggetti;
- che nella fase di affido il cane non subisca interventi sanitari/veterinari di tipo invasivo, come ad esempio la sterilizzazione, a meno che non sia una necessità per la salvaguardia della salute dell'animale che deve comunque essere adeguatamente documentata;

La custodia dura 60 giorni dal ritrovamento, trascorso tale termine se non si è presentato il legittimo proprietario il cane può essere ceduto in adozione definitiva e il cane diventa automaticamente di proprietà dell'affidatario. Nel caso di restituzione del cane al legittimo proprietario, quest'ultimo deve rimborsare le spese sostenute dall'affidatario e/o dal Comune, sia di tipo veterinario (se documentate), sia quelle relative al mantenimento, sulla base delle tariffe giornaliere che il Comune al momento paga alla struttura di ricovero.

Art. 28 - Contributo per l'adozione definitiva

Il Comune di Collesalveti, al fine di agevolare l'adozione dei cani presenti nel canile convenzionato, concede un contributo una tantum all'adottante a titolo di rimborso delle spese necessarie per garantire la salute del cane (di natura igienico-sanitaria, veterinaria, farmaceutica o comunque assimilabili).

Il contributo sarà concesso per l'adozione di un cane per ciascun richiedente, salvo diversa valutazione a cura dell'Ufficio competente del Comune di Collesalveti.

Il contributo finalizzato all'adozione sarà concesso:

- a soggetti privati, maggiorenni, in grado di garantire al cane un corretto trattamento;
- alle Associazioni di Volontariato/O.N.L.U.S. dedite alla tutela degli animali di affezione, tramite il loro Legale Rappresentante (senza alcun limite numerico di adozioni).

Nel caso di più istanze di adozione ha priorità:

- il richiedente che dichiara di non possedere cani;
- il richiedente che risiede nel Comune di Collesalveti;
- il richiedente che ha presentato prima l'istanza.

L'istanza non potrà essere accolta nei casi in cui risultino, a carico del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare, precedenti episodi di maltrattamento di animali.

L'importo del contributo viene stabilito ed aggiornato annualmente con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

Per usufruire del contributo, l'adottante presenta domanda al Comune, entro 15 giorni dall'adozione, sull'apposito modello (Allegato B), distribuito presso l'URP o scaricabile dal sito del Comune. Il Comune invia conferma di ricevuta ed accettazione della richiesta. L'erogazione sarà effettuata in un'unica rata, tramite atto di liquidazione in conformità a quanto indicato nella domanda di contributo.

Art. 29 - Contributo per la sterilizzazione

Qualora il cane non risulti sterilizzato prima dell'adozione, il Comune rimborsa le spese di sterilizzazione documentate, riconoscendo un ulteriore contributo. L'erogazione sarà effettuata in un'unica rata, tramite atto di liquidazione in conformità a quanto indicato nella dichiarazione allegata alla domanda di adozione (Allegato B).

L'importo del contributo viene stabilito ed aggiornato annualmente con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune valuta la possibilità di erogare contributi straordinari in caso di gravi patologie certificate e verificate da medici veterinari, che necessitano di interventi chirurgici o cure sanitarie particolarmente costose.

Art. 30 - Controlli su adozioni e affidi

L'adottante, o l'affidatario, assume i seguenti obblighi:

- mantenere il cane in buone condizioni di salute e di benessere e di custodirlo presso la propria residenza o ad altro domicilio;
- non cederlo, se non previa segnalazione al servizio veterinario dell'A.S.L. dove il cane è stato microchippato;
- dichiarare al servizio veterinario dell'U.S.L. lo smarrimento o il decesso dell'animale ricevuto in adozione entro il terzo giorno successivo all'evento;
- in caso di morte accidentale o per malattia del cane, distruzione, a norma di Legge, della carcassa solo dopo sopralluogo della Polizia Municipale o del servizio veterinario dell'U.S.L. o di altro medico veterinario libero professionista;
- mostrare l'animale al personale, all'uopo incaricato, nel corso dei controlli predisposti dal Comune di Collesalvetti;
- osservare integralmente quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani, ed in particolare di stipulare la prescritta assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi.

Il Servizio Ambiente potrà verificare periodicamente, anche con l'ausilio della Polizia Municipale e/o con le associazioni animaliste riconosciute, le condizioni di detenzione del cane.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura.

In caso di violazioni alla normativa o ai regolamenti, può essere decisa dal Comune, con provvedimento motivato, la revoca dell'adozione e la conseguente riconsegna dell'animale al canile.

In caso di inadempienza all'obbligo di custodire o di mantenere l'animale in buone condizioni, l'adottante è tenuto alla restituzione di quanto erogato dal Comune di Collesalvetti, fermo restando le relative sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 31 – Procedura per le rinunce di proprietà dei cani non randagi

L'accettazione da parte dell'Amministrazione Comunale dei cani rinunciati dai proprietari è subordinata alla verifica dei gravi motivi relativi al responsabile che impediscono la detenzione del cane.

Il responsabile a qualsiasi titolo del cane iscritto all'anagrafe canina, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione comunale a consegnare il cane presso il Canile convenzionato, avvalendosi della facoltà di rinuncia alla detenzione, come previsto dall'art. 28 della L.R. 59/2009 e nel rispetto della seguente procedura:

- 1) Presentazione della "Domanda di cessione al canile del cane"

Il proprietario o detentore del cane presenta la domanda al Sindaco del Comune di Collesalveti indicando una o più cause che impediscono la detenzione del cane tra quelle elencate al successivo articolo e allegando i relativi documenti probatori.

La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificato di proprietà/iscrizione all'Anagrafe Canina;
- Libretto sanitario del cane;
- Foto del cane.

2) Autorizzazione alla consegna del cane

Il Servizio Ambiente verificata la completezza della domanda e la rispondenza dei requisiti comunica al richiedente l'esito dell'istanza nel termine di 15 gg. dal deposito.

Il richiedente dovrà fornire la seguente documentazione:

- dichiarazione di rinuncia alla proprietà del cane
- il richiedente, munito dell'autorizzazione di cui sopra, può consegnare il cane presso il Canile convenzionato con il Comune

3) Nella fattispecie dei cani morsicatori, verrà attivata la procedura prevista dall'art. 23 della L.R. n. 29/2009.

Art. 32 – Individuazione fattispecie gravi motivi e modalità di partecipazione alla spesa

Di seguito si riporta l'elenco delle cause prioritarie che impediscono la detenzione del cane con relativo grado di priorità; per l'accertamento dello stato di indigenza delle famiglie viene fatto riferimento a quanto previsto dal Regolamento di erogazione assistenza economica prevista dalla zona livornese:

Grado di priorità	Cause che impediscono la detenzione del cane	Documentazione da presentare
1	Cane di proprietà di una persona deceduta senza parenti – senza eredi	- Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi - Ordinanza sindacale di trasferimento definitivo o temporaneo
1	Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente senza parenti	- Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune - Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado - Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato
2	Famiglie indigenti in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare il cane in canile per le <u>seguenti motivazioni:</u> <i>nota: di norma le condizioni di indigenza devono intendersi "sopravvenute" rispetto alla data di possesso del cane</i>	- Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune comprensiva di verifica dello stato di indigenza secondo i criteri deliberati dal Comune (regolamento in materia socio assistenziale/ Isee) - Ordinanza sindacale di trasferimento nel caso non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato - Documentazione specifica a seconda della motivazione
	A) Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	Provvedimento di sfratto del Giudice
	B) <i>Allergia al pelo</i> di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista - Verifica vigili per spazi

	C) Importanti <i>motivi di salute</i> di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista - Verifica vigili per spazi
	D) Cane di proprietà di una persona deceduta <i>con parenti (indigenti) non eredi</i> che non se ne vogliono occupare	- Certificato di morte - Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
	E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente <i>con parenti (indigenti)</i> che non se ne vogliono occupare	- Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune - Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
	F) Trasloco in alloggio insufficiente/con regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali nel condominio	- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Pianta dell'attuale abitazione (metratura) pianta della futura abitazione / regolamento condominiale nuova abitazione - Verifica vigili
3	Famiglie ancorché NON indigenti che hanno necessità di collocare il cane in canile per le seguenti motivazioni:	- documentazione specifica a seconda della motivazione
	A) <i>Sfratto esecutivo</i> + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Provvedimento di sfratto del Giudice
	B) <i>Allergia al pelo</i> di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista - Verifica vigili per spazi
	C) Importanti <i>motivi di salute</i> di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante le condizioni di salute da parte di un Medico Specialista - Verifica vigili per spazi
	D) Cane di proprietà di una persona deceduta <i>con parenti non eredi</i> che non se ne vogliono occupare	- Certificato di morte - Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
	E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente <i>con parenti</i> che non se ne vogliono occupare	- Richiesta/relazione dei servizi sociali AUSL o Comune - Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado

Art. 33 – Modalità' di partecipazione alle spese di cura e mantenimento del cane

Il contributo non è dovuto per le rinunce con grado di priorità 1 e 2.

Per le rinunce con grado di priorità 3, il contributo da parte del responsabile del cane è dovuto nella misura del 75% delle spese sostenute dall'Amministrazione Com.le.

TITOLO III

GATTI LIBERI E COLONIE FELINE

Art. 34 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dall'Amministrazione Comunale. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Collesalvetti procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

Art. 35 - Colonie feline e gatti liberi

Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n.59/2009 artt. 34 e 35. Qualora gli uffici comunali preposti riscontrassero una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Dirigente in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.

È vietato a chiunque ostacolare od impedire **su aree pubbliche** l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.

È vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.

Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte dalla Civica Amministrazione appositi cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Art. 36 - Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dagli uffici preposti dall'Amministrazione Comunale ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 37 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi

Il Comune di Collesalvetti, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi, previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi all'ufficio preposto, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento quale tutore della colonia. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dagli uffici comunali. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario U.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

Al tutore della colonia deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio Comunale preposto che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).

Art. 38 - Alimentazione dei gatti liberi

I tutori della colonia potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alla mense-

Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.

I tutori della colonia sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

Art. 39 - Sterilizzazione dei gatti liberi

Il Comune di Collesalveti concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi.

La cattura dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell'Ufficio preposto, sia dalle associazioni animaliste, sia dei tutori delle colonie, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

Le modalità di prenotazione degli interventi presso il Servizio Veterinario U.S.L. dovranno essere concordati con il Servizio Ambiente del Comune di Collesalveti. Gli interventi sono completamente a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 40 - Custodia gatti randagi

La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Enti, il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali, per:

- il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture;
- per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati;
- per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati;
- per eventuali controlli sul benessere dei gatti.

Art. 41 - Adozione gatti appartenenti ad una colonia felina

Per l'adozione dei gatti è necessario contattare preventivamente il responsabile della colonia e/o il Servizio Ambiente del Comune. L'adozione definitiva dei gatti presenti nelle colonie avviene tramite la compilazione di apposita modulistica (Allegato A), distribuita presso l'URP. L'adozione è completamente gratuita. L'adottante assume l'obbligo di mantenere i gatti in buone condizioni di salute e benessere e di custodirlo presso la propria residenza o altro domicilio. Non sussiste un limite numerico per le adozioni

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

Art.42 - Vigilanza

Oltre a tutti i soggetti previsti dalla Legge n. 689/81, sono incaricati di far rispettare il presente "Regolamento" gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile, le Guardie Ambientali Volontarie.

Art. 43 - Sanzioni

Tutte le sanzioni alle norme contenute nel presente regolamento, qualora non contemplate dall'art. 40 della L.R. 20 ottobre 2009, n. 59, sono comminate ai sensi del capo I° della Legge n. 689 del 24 novembre 1981. Per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, qualora non contemplate dall'art. 40 della L.R. 20 ottobre 2009, n. 59, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.

Art. 44 - Abrogazione di norme

Il presente Regolamento sostituisce il precedente, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. n.142 del 27/11/2007.

Sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Allegato A

DOMANDA DI ADOZIONE DEFINITIVA / AFFIDO TEMPORANEO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI O ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO/O.N.L.U.S.

AI COMUNE di COLLESALVETTI (LI)

Il sottoscritto _____

Documento di Ricoscimento _____ Numero _____

Rilasciato a _____ Il _____

Telefono _____

Residente a _____ Provincia _____ Cap _____

Via _____ N. _____

Domiciliato a _____ Provincia _____ Cap _____

Via _____ N. _____

Associazione animalista/Onlus _____ con sede in _____

Via _____

CHIEDE
di avere in:

ADOZIONE DEFINITIVA

CANE

GATTO

AFFIDO TEMPORANEO

CANE

elementi identificativi dell'animale:

razza _____ taglia _____

sesto _____ mantello _____

colore _____ età approssimativa _____

numero tatuaggio/microchip _____

altro _____

DICHIARA

In qualità di responsabile del suddetto animale di impegnarsi a mantenere lo stesso in buone condizioni di salute e di trattamento, presso la propria abitazione.

Si impegna altresì:

1. A rispettare la libertà ed il benessere dell'animale;
2. A garantire che l'animale non venga utilizzato per scopi d'allevamento, riproduzione o altri scopi illeciti;
3. Ad effettuare tutte le profilassi preventive e le altre cure che il veterinario riterrà opportune e di segnarli sull'apposito libretto sanitario intestato all'animale.
4. A sterilizzare l'animale entro 60 giorni **dall'adozione definitiva** (in caso di affido temporaneo dovranno trascorrere 60 giorni per l'affido definitivo), così come previsto dalla normativa vigente;
5. A verificare l'avvenuta registrazione dell'animale presso l'anagrafe canina locale;
6. A non cederlo se non previa comunicazione all'anagrafe canina locale (il cane dato in affido temporaneo non potrà essere ceduto ad altri a nessun titolo);
7. Ad informare l'affidante e l'anagrafe canina di ogni eventuale cambio di residenza;
8. A comunicare senza indugio lo smarrimento, il furto, la scomparsa, il decesso dell'animale all'anagrafe canina;
9. Mostrare l'animale alle persone incaricate dall'affidante nel corso di eventuali controlli saltuari domiciliari da parte di personale qualificato;
10. A stipulare polizza assicurativa contro i danni a terzi eventualmente prodotti dall'animale dato in adozione;
11. A impegnarsi a sollevare comunque indenne l'affidante da ogni danno a cose o persone prodotto dall'animale concesso in affido;
12. La violazione anche di uno solo degli obblighi sopra indicati impegna ed obbliga l'affidatario a riconsegnare l'animale all'affidante qualora, a suo insindacabile giudizio, non risultasse gestito in modo idoneo.
13. Sono consapevole che entro il termine del periodo di prova di 1 mese potrò recedere dall'affidamento senza oneri a carico.

data _____

Firma del dichiarante

Allegato: fotocopia di un documento di identità in corso di validità

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

ALLEGATO B

MODELLO DI RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ADOZIONE DEFINITIVA CANI

AI COMUNE di COLLESALVETTI (LI)

Io sottoscritt_ _____
nat_ a _____ il _____
e residente in _____ via/piazza _____ n° _____
codice fiscale _____ Tel. _____

DICHIARO

Di aver provveduto all'adozione definitiva di un cane ricoverato presso il canile convenzionato con il Comune di Collesalveti;

Che l'animale si trova presso la mia residenza o al seguente domicilio: _____

SONO CONSAPEVOLE

Che per ricevere il contributo relativo alla sterilizzazione, qualora il cane risulti non ancora sterilizzato, dovrò documentare la spesa attraverso fatture, scontrini o ricevute fiscali presentate in originale al Servizio Ambiente entro 6 mesi dall'adozione.

CHIEDO

Che una volta presentata la documentazione di spesa, il contributo previsto sia erogato con accredito sul conto corrente n° _____ presso _____

intestato a _____ codice IBAN _____

Data _____

Firma

Allegato: fotocopia di un documento di identità in corso di validità

ANAGRAFE CANINA - Comunicazione di variazione

**D
A
P
R
E
S
E
N
T
A
R
E
I
N
D
O
P
P
I
A
C
O
P
I
A
-
D
A
P
R
E
S
E
N
T
A
R
E
I
N
D
O
P
P
I
A
C
O
P
I
A**

Il sottoscritto

nato a il, residente in
provincia di (.....) nel Comune di

loc./Via

tel.: fisso n° cellulare

n°

in qualità di responsabile del cane di nome sesso

M F età razza

..... mantello

..... **identificato con tatuaggio / microchip**

n°

consapevole delle proprie responsabilità in caso di dichiarazione falsa o incompleta essendo informato delle conseguenze relative alle dichiarazioni mendaci rese a P.U. ai sensi del D.P.R. 26/12/2000 n. 445.

Consapevole che i dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 (codice in materia di dati personali).

D I C H I A R A

che il suddetto cane è **scomparso** in data da

..... inoltre mi impegno a comunicare, a codesto ufficio, l'avvenuto ritrovamento entro 3 gg dallo stesso.

che il suddetto cane è **deceduto** in data **causa:** Morte Naturale Eutanasia
(si allega certificato veterinario) Altro (specificare)

di aver **trasferito la propria residenza** in data presso l'indirizzo
sopraindicato.

che il suddetto cane è **stato ceduto** in data al nuovo responsabile:

Sig. nato a

..... il, Codice Fiscale


..... residente in provincia di (.....)

nel **Comune** di **loc./Via**
..... (se fuori AUSL 6 specificare l'azienda sanitaria di
competenza)
tel.: fisso n° cellulare n°
documento tipo n° data: rilascio scadenza
.....
(oppure allego fotocopia del documento)
Firma nuovo responsabile per accettazione
.....

Data Firma del responsabile

I campi obbligatori sono evidenziati in grassetto

Spazio riservato all'ufficio:

L'operatore addetto 

Data ____ / ____ / ____ _____

Al
Sindaco del Comune di Collesalveti

Al Servizio Ambiente

AUTOCERTIFICAZIONE RITROVAMENTO CANE
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritta _____ nato/a a _____

il _____ Residente a _____

in Via/Piazza _____ n° _____

Documento di identità n° _____ Telefono _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

di avere trovato vagante in data _____ in zona _____

alle ore _____ il cane di razza _____

Sesso M - F colore _____ microchip n. _____ e

successivamente di aver portato lo stesso presso _____

Dichiaro, inoltre, che il cane non è di mia proprietà.

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede
